

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CHIAROMONTE, BUFALINI, DEL PACE, COLAJANNI, PETRONE, PELLEGRINO, D'ANGELOSANTE, LUGNANO, FABBRINI, BIANCHI, CALAMANDREI, SPECCHIO, POERIO, VALENZA e MARANGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1972

Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati

ONOREVOLI SENATORI. — Riproponiamo ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento il testo approvato in sede deliberante dalla nostra Commissione di agricoltura il 6 agosto 1971: « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati ».

Questo testo, come gli atti parlamentari ricordano, risultò dalla fusione e rielaborazione di tre disegni di legge (n. 1650 di iniziativa comunista, n. 1655 dei senatori Scardaccione e Coppola, n. 1722 di iniziativa socialista).

Il travagliato processo formativo della legge fu ostacolato dai rappresentanti della destra e ritardato dall'atteggiamento ambiguo e contraddittorio del Governo che si adoperò a limitarne la portata quasi a fiancheggiare l'azione dei liberali e dei fascisti tesa ad impedire alla stragrande maggioranza del Parlamento di legiferare a favore dei piccoli proprietari per continuare ad imba-

stire, sulla loro pelle, le manovre a favore dei grandi agrari assenteisti contro la riforma dell'affitto.

L'azione defatigatoria fu proseguita alla Camera dei deputati e la legislatura si concluse senza che si arrivasse all'approvazione del provvedimento.

Gli effetti economici e sociali della riforma dell'affitto, le lotte coloniche e mezzadrili e le stesse polemiche suscitate dalla legge hanno da un lato confermato in noi il convincimento della primaria necessità per lo sviluppo dell'agricoltura italiana di consolidare una drastica riduzione della rendita fondiaria ed il diritto dell'affittuario singolo ed associato a trasformare e gestire liberamente la terra, e del mezzadro e colono a convertire l'arcaico rapporto semif feudale in un rapporto moderno quale quello risultante dalla legge sull'affitto; dall'altro l'esigenza di garantire il sostegno della difesa de-

gli interessi economici della piccola proprietà non coltivatrice senza peraltro accettare una discriminazione a sfavore dei coltivatori dei fondi dei piccoli proprietari che si sarebbe risolta in una sicura rovina di questi ultimi i quali non avrebbero più potuto trovare, come del resto già oggi avviene, chi coltivasse i loro piccoli appezzamenti.

Per questi motivi noi comunisti abbiamo elaborato e proposto tutta una serie organica di misure tendenti ad assicurare al piccolo proprietario da un lato il reddito precedentemente percepito (attraverso esenzione fiscale, integrazione del reddito, vitalizi, eccetera) e dall'altro a favorire tramite gli enti di sviluppo la libera vendita dei fondi a prezzo di mercato per quei proprietari che decidessero di spostare in altri settori (acquisto di case, sviluppo dell'artigianato e del commercio) i loro risparmi. In questa direzione si muoveva il disegno di legge originario da noi presentato al Senato, il successivo disegno di legge n. 4043 a firma Marras ed altri presentato nella precedente legislatura alla Camera dei deputati ed ora ripresentato, e numerose proposte di legge avanzate nelle assemblee legislative regionali di cui, tra l'altro, scaturita la legge approvata dall'assemblea regionale sarda.

L'aver presentato alla Camera il provvedimento più ampio e complesso non rende

inutile la ripresentazione del testo che vi proponiamo.

Questo affronta, sia pure in modo limitato, il problema dell'offerta volontaria di vendita agli enti di sviluppo da parte di piccoli proprietari di terre affittate e le modalità di acquisto di queste terre senza pregiudizio dei diritti degli affittuari che le coltivano. Le disposizioni previste provvedono inoltre al finanziamento di queste operazioni sulla base di stanziamenti già predisposti e non ancora utilizzati per la formazione della piccola proprietà coltivatrice.

L'approvazione immediata, con la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, può mettere subito in movimento un meccanismo che potrà dare non solo frutti benefici, ma anche elementi concreti di valutazione per il legislatore nazionale e regionale sulle possibilità di estendere il metodo dell'acquisto volontario da parte degli enti di sviluppo in relazione della riforma della colonia in mezzadria e delle stesse misure strutturali previste dalle direttive comunitarie.

Approvare rapidamente quindi questo provvedimento significa ad un tempo difendere concretamente gli interessi dei piccoli risparmiatori proprietari di terre e continuare ad operare sulla via delle riforme necessarie per lo sviluppo economico, sociale e democratico delle nostre campagne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

È accordata priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, o pensionato, o orfano in età minore, o lavoratore dipendente, o piccolo imprenditore, nonchè ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Il reddito dominicale dei singoli terreni offerti in vendita non deve superare le lire 8.000 ed i fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, nè devono provenire da alienazione o divisione effettuate dopo la data medesima.

Le domande con le necessarie indicazioni concernenti i requisiti sopra indicati dovranno essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Enti di sviluppo agricolo territorialmente competenti, o in mancanza di un ente di sviluppo competente per territorio, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sulle domande, corredate delle dichiarazioni degli interessati relative ai requisiti sopra indicati, delibera un'apposita Commissione di non più di cinque membri, nominata presso gli Enti dal Consiglio d'amministrazione dei medesimi. Tale Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, e composta dai rappresentanti nell'ambito del Consiglio delle organizzazioni delle categorie agricole.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Il prezzo di acquisto dei terreni offerti in vendita ai sensi del precedente articolo sarà stabilito, in base al valore medio di mercato, da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da un delegato della Regione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 3.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati a compiere, in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o comunque ad essi pervenuti, tutte le operazioni connesse con l'esercizio del diritto di proprietà, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 1, ai fini del miglioramento produttivo e del riordinamento fondiario.

Art. 4.

Al finanziamento per l'acquisto dei terreni di cui agli articoli precedenti si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1971 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che, conseguentemente, sono utilizzate per l'applicazione della presente legge.